



## COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 - Fax: 091-8466429 -  
C.F. 84000210827-

[www.comune.campofiorito.pa.it](http://www.comune.campofiorito.pa.it)

**ORDINANZA N. 30 DEL 02.08.2019**

**OGGETTO:** Divieto assoluto di vendita di bevande conservate in contenitori di vetro durante lo svolgimento della manifestazione "FESTA DELLA FAVA" programmata per sabato 3 agosto 2019.

### IL SINDACO

PREMESSO che sabato 3 agosto p.v., come da tradizione, nel Comune di Campofiorito si svolgerà la manifestazione "FESTA DELLA FAVA" che notoriamente, richiama un ingente afflusso di persone sia residenti che, in special modo, dei Comuni limitrofi e non solo;

CONSIDERATO che una percentuale molto elevata dei partecipanti sarà costituita da soggetti giovani che, notoriamente, consumano una elevata quantità di bevande durante le serate estive;

CONSIDERATO, altresì, che in ogni caso, non è possibile perdere di vista le dirimenti esigenze di ordine pubblico che presidiano i basilari principi della civile convivenza nonché dell'igiene e del decoro pubblico;

RITENUTO di dover porre riparo alle eventuali problematiche derivante dalla possibile rottura e/o conferimento incontrollato di contenitori di bevande in vetro (fonte di degrado e di pericolo per l'incolumità delle persone);

RITENUTO, pertanto, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica dover introdurre il divieto assoluto di vendita delle bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche, contenute all'interno di bottiglie e bicchieri in vetro;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

VISTO il D.M. del 05 agosto 2008;

VISTA la Legge n. 689/1981 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 114/1998 e s.m.i.;

VISTO l'art.69 dell'O.R.EE.LL. e sulla base dei poteri dallo stesso previsti;

### ORDINA

Per le motivazioni illustrate in premessa, ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché a chiunque pratici il commercio itinerante di pari oggetto, dalle ore 18:00 di sabato

03 agosto 2019 e fino alle ore 07:00 del giorno successivo, di somministrare e vendere bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro;

DISPONE

- che gli eventuali trasgressori siano sanzionati con le modalità di cui all'art.7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs del 18-08-2000 n. 267, a mente del quale alla violazione delle Ordinanze del Sindaco si dispone una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal € 25,00 a € 500,00;
- che copia della presente venga trasmessa all'ufficio di Polizia Municipale, ai titolari degli esercizi commerciali di questo Comune che somministrano bevande, nonché inviata alla Stazione dei Carabinieri di Campofiorito, per i controlli di competenza e la verifica dell'esecuzione del presente atto;
- che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questo Comune: [www.comune.Campofiorito.pa.it](http://www.comune.Campofiorito.pa.it) , per quindici giorni consecutivi.

IL SINDACO

Geom. Giuseppe ODDO

